



Il Presidente

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Ordinanza n. 38 del 22 ottobre 2020

Vista la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Visto il decreto del Capo del Dipartimento della Protezione Civile rep. n. 414 del 7 febbraio 2020 recante: "Nomina del soggetto attuatore del Ministero della salute per la gestione delle attività connesse alla gestione dell'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili";

Visto il decreto del Capo del Dipartimento della Protezione Civile rep. n. 532 del 18 febbraio 2020 recante: "Integrazione compiti e funzioni del Soggetto attuatore, nominato con decreto 2 del Capo del Dipartimento della Protezione Civile rep. n. 414 del 7 febbraio 2020, per la gestione delle attività connesse alla gestione dell'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili";

Visto il decreto del Capo del Dipartimento della Protezione Civile rep. n. 628 del 27 febbraio 2020 con il quale viene nominato il Presidente della Regione Marche Soggetto Attuatore degli interventi emergenziali;

Vista l'ordinanza del Ministro della salute del 21 febbraio 2020, recante "Ulteriori misure profilattiche contro la diffusione del COVID-19";

Vista la circolare del Ministero della Salute n. 5443 del 22 febbraio 2020, che detta disposizioni in materia di gestione dei casi di infezione da SARS COV-2;

Visto il decreto-legge del 23 febbraio 2020 recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19" pubblicato nella GU n. 45 del 23 febbraio 2020, convertito con legge 5 marzo 2020, n° 13, pubblicata nella GU n. 61 del 9 marzo 2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 febbraio 2020, recante "Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19." Che adotta misure urgenti di contenimento del contagio;



Il Presidente

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1° marzo 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n° 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”, pubblicato nella G.U. n° 52 del 1 marzo 2020;

Visto il decreto-legge n. 9 del 2 marzo 2020, recante “Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”, pubblicato nella G.U. del 2 marzo 2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 marzo 2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge decreto-legge 23 febbraio 2020, n° 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 8 marzo 2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge decreto-legge 23 febbraio 2020, n° 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”, pubblicato nella G.U. n° 59 del 8 marzo 2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 marzo 2020 con il quale le misure di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 previste dal DPCM 8 marzo 2020 sono state estese a tutto il territorio nazionale;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 11 marzo 2020 recante “Misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale, allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19”;

Visto l'art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante “Istituzione del servizio sanitario nazionale”;

Visto il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante “Misure di potenziamento del Servizio Sanitario Nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da CoViD-19”;

Vista l'ordinanza del Ministero della Salute 20 marzo 2020 recante “Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 marzo 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge decreto-legge 23 febbraio 2020, n° 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”



Il Presidente

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1 aprile 2020 recante “Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID – 19, applicabili sull'intero territorio nazionale”;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 aprile 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale.”, pubblicato nella GU n° 97 dell'11 aprile 2020;

Vista la legge 24 aprile 2020, n. 27 recante “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante misure di potenziamento del Servizio Sanitario Nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da CoViD-19. Proroga dei termini per l'adozione di decreti legislativi”;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 aprile 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale.”;

Visto il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33 recante “Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17 maggio 2020 recante “Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33 recante Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 18 maggio 2020 recante “Modifiche all'art. 1, comma 1, lettera cc) del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17 maggio 2020 recante “Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33 recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”;

Visto il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 11 giugno 2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure



Il Presidente

urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33 recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 luglio 2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33 recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”;

Vista la legge 14 luglio 2020, n. 74 recante “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da CoViD-19”;

Vista la legge 17 luglio 2020, n. 77 recante “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”;

Vista la delibera del Consiglio dei Ministri 29 luglio 2020 recante “Proroga dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”;

Visto il decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83 recante “Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da CoViD-19 deliberata il 31 gennaio 2020”;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 7 agosto 2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33 recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”;

Vista l'ordinanza 16 agosto 2020 del Ministero della Salute recante “Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da CoViD-19”;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 7 settembre 2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33 recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”;



Il Presidente

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 18 ottobre 2020 recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19", e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante "Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19";

Visto il documento elaborato dal Gruppo di lavoro ISS Ambiente e Gestione rifiuti "Indicazioni ad interim per la gestione dei rifiuti urbani in relazione alla trasmissione dell'infezione da virus sars-cov-2. Versione del 14 marzo 2020." (Rapporto ISS COVID-19, n. 3/2020);

Considerata la nota prot. 8293 del 12/03/2020 dell'Istituto Superiore della Sanità;

Vista la propria ordinanza n. 23 del 24 aprile 2020, emanata ai sensi dell'art. 191 del D.lgs. 152/06, le cui premesse vengono comunque interamente richiamate, con la quale sono state definite le disposizioni tecnico-operative per la gestione dei rifiuti urbani provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione in cui dimorino soggetti risultati positivi al tampone per Covid-19 posti in isolamento ovvero i soggetti sottoposti al provvedimento di quarantena obbligatoria, di cui all'art. 1 lett. c) del DPCM 8 marzo 2020 relativamente alle modalità di conferimento, raccolta, raggruppamento e destinazione finale a smaltimento, in modo da assicurare la massima tutela della salute degli operatori del servizio rifiuti, dei cittadini e dell'ambiente;

Considerato il perdurare della diffusività dell'epidemia ed il protrarsi della situazione di emergenza sanitaria internazionale dichiarata dall'Organizzazione Mondiale della Sanità;

Vista la Delibera del Consiglio dei Ministri del 7 ottobre 2020 "Proroga dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili";

Rilevato che le condizioni che hanno determinato il prolungamento dello stato emergenziale conseguente alla diffusione pandemica di SARS-CoV-2 si manifestano ad oggi con rilevante livello di espressione e significatività anche nella regione Marche, come rilevabile anche dal progressivo aumento dei casi diagnosticati;

Ritenuto pertanto necessario continuare a garantire la massima efficienza del servizio essenziale di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati, assicurando la tutela igienico sanitaria in tutte le fasi della gestione;



Il Presidente

Considerata nello specifico, per quanto concerne la raccolta e il conferimento dei rifiuti urbani prodotti, la necessità di continuare a fornire adeguato supporto ai cittadini sottoposti al provvedimento di quarantena obbligatoria, di cui all'art. 1 lett. c) del DPCM 8 marzo 2020, che effettuano nei comuni delle Marche quarantena obbligatoria di cui all'art. 1 lett. c) del DPCM 8 marzo 2020 o altre forme di isolamento obbligatorio;

Confermata pertanto la necessità di dare continuità all'efficacia delle disposizioni tecnico-gestionali di cui all'Allegato 1 alla ordinanza n. 23/2020, qui integralmente richiamate in Allegato, che consentano ai gestori del servizio rifiuti di provvedere alla raccolta domiciliare, al trasporto, allo stoccaggio e alla destinazione finale dei rifiuti secondo modalità atte ad assicurare la massima tutela della salute degli operatori del servizio rifiuti, dei cittadini e dell'ambiente;

Confermata la necessità, in relazione alla presenza di soggetti affetti da Covid-19 asintomatici, minimizzare i trattamenti della parte dei rifiuti che residua dalla raccolta differenziata;

Richiamato il documento approvato da ISPRA Consiglio del Sistema Nazionale per la Protezione Ambientale in data 23 marzo 2020 "Prime indicazioni generali per la gestione dei rifiuti - Emergenza CoViD-19" che, in merito alla raccolta e gestione dei rifiuti urbani, ribadisce che, in tutti i casi in cui la provenienza del rifiuto non sia *"da abitazioni in cui sono presenti soggetti positivi al tampone, in quarantena obbligatoria"*, *"i rifiuti indifferenziati sono conferiti secondo le procedure in vigore sul territorio e gestiti secondo le consuete modalità di trattamento, applicando le necessarie precauzioni finalizzate ad evitare la manipolazione diretta dei rifiuti da parte degli operatori"*;

Richiamata inoltre la nota prot. n. 22276 del 30 marzo 2020 del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ad oggetto *Circolare ministeriale "Criticità nella gestione dei rifiuti per effetto dell'Emergenza COVID 19 – indicazioni"* che prevede la possibilità di gestioni in deroga ex art. 191 del D.lgs. 152/06 per *"rifiuti urbani indifferenziati provenienti dalle abitazioni in cui sono presenti soggetti positivi al tampone, in isolamento o in quarantena obbligatoria"*, nonché il Rapporto del Gruppo di lavoro ISS Ambiente e Gestione rifiuti *"Indicazioni ad interim per la gestione dei rifiuti urbani in relazione alla trasmissione dell'infezione da virus sars-cov-2. Versione del 14 marzo 2020."* (Rapporto ISS COVID-19, n. 3/2020);

Preso atto dell'imminente scadenza del termine di efficacia dell'Ordinanza n. 23 del 24 aprile 2020;



Il Presidente

Acquisita la nota interna ID 21040560 del 12 ottobre 2020 ad oggetto "*Gestione straordinaria dei cd. "rifiuti CoViD" ai sensi dell'art. 191 del D.lgs. 152/06 Ordinanze contingibili e urgenti - Termine di durata dell'Ordinanza n. 23 del 24 aprile 2020. Necessità reiterazione*" a firma del dirigente della Posizione di Funzione Bonifiche, fonti energetiche, rifiuti e cave e miniere, con la quale viene rappresentato lo stato di necessità che richiede si dia continuità alla gestione straordinaria dei rifiuti attraverso la reiterazione dell'Ordinanza n. 23 del 24 aprile 2020, da assumere ai sensi dell'art. 191 del D.lgs. 152/06;

Ritenuto, per quanto premesso, che le motivazioni di fatto e di diritto fin qui esposte integrino le condizioni di necessità di tutela della salute pubblica e dell'ambiente;

Ritenuto pertanto che, non potendo altrimenti provvedere, sia necessario procedere ad una reiterazione dell'ordinanza n. 23/2020 da assumere ai sensi dell'art. 191 del D.lgs. 152/06;

Ritenuto inoltre che le motivazioni di fatto e di diritto fin qui esposte integrino le condizioni di necessità di tutela della salute pubblica;

Ritenuto opportuno provvedere alla sola riformulazione del dispositivo limitatamente al caso non più ricorrente relativo ai rifiuti prodotti e conferiti dalla unità navale Costa Magica all'attracco nel Porto di Ancona con presenza a bordo di soggetti risultati positivi al tampone per SARS-CoV-2 o affetti da CoViD-19;

Considerato che, per l'attuazione della presente ordinanza, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle disposizioni di cui all'articolo 191 del D.lgs. 152/2006, si prevedono specifiche deroghe alle sottoelencate disposizioni e ai sottoelencati atti: - alla pianificazione vigente nella parte in cui definisce le destinazioni dei flussi di rifiuti urbani indifferenziati e dei rifiuti derivanti dal loro trattamento; - agli atti autorizzativi attualmente vigenti qualora riportino diverse determinazioni rispetto a quelle indicate nel presente atto, nel rispetto comunque delle norme di tutela ambientale e paesaggistica;

Richiamati i pareri già resi ai sensi dell'art. 191, comma 3 del D.lgs. 152/06 rispettivamente da ARPAM con prot. n. 0417604 del 21/04/2020, in qualità di organo tecnico-ambientale, e dall'Agenzia Regionale Sanitaria P.F. Prevenzione e Promozione della salute nei Luoghi di Vita e di Lavoro concordato con il GORES (Gruppo Operativo Regionale per le Emergenze Sanitarie) con prot. n. 0418308 del 21/04/2020 in qualità di organo tecnico-sanitario;

Ai sensi dell'art. 191, comma 1 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e dell'art. 32, comma 3 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica



Il Presidente

ORDINA

Articolo 1

I rifiuti provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione in cui dimorino soggetti risultati positivi al tampone per Covid-19 posti in isolamento ovvero i soggetti sottoposti al provvedimento di quarantena obbligatoria, di cui all'art. 1 lett. c) del DPCM 8 marzo 2020 sono gestiti secondo le disposizioni riportate nell'Allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente atto.

Si dà atto che le case di riposo e comunque le strutture residenziali a carattere socio-assistenziale, qualora vi dimorino soggetti risultati positivi al tampone per Covid-19 posti in isolamento, ovvero i soggetti sottoposti al provvedimento di quarantena obbligatoria, di cui all'art. 1 lett. c) del DPCM 8 marzo 2020, rientrano nella fattispecie di cui al comma precedente e pertanto i rifiuti da esse provenienti sono gestiti secondo le disposizioni riportate nell'Allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente atto.

I rifiuti di cui sopra, in deroga alle vigenti autorizzazioni, sono destinati a trattamento termico senza alcun trattamento preliminare. In caso di indisponibilità di impianti per il trattamento termico sono destinati e direttamente conferiti entro "big bags" a smaltimento in discarica, senza alcuna preventiva operazione di trattamento preliminare o recupero. I gestori del servizio, sentite le autorità di ambito, comunicheranno, appena sarà disposta la raccolta domiciliare da effettuare, quali sono gli impianti di destinazione individuati; il conferimento dei rifiuti ai singoli impianti sarà comunicato giornalmente, il giorno prima per il giorno successivo, di concerto tra i gestori del servizio e i gestori degli impianti di smaltimento, alle autorità d'ambito territorialmente competenti.

I rifiuti sopra indicati, anche in deroga alle vigenti autorizzazioni, nell'ambito delle operazioni di raccolta, possono essere oggetto di temporaneo raggruppamento in appositi cassoni scarrabili collocati all'interno di aree in disponibilità dei gestori affidatari del servizio, che dovranno essere recintate, adeguatamente attrezzate e presidiate; le aree a tal fine individuate dovranno essere comunicate alla Provincia e alla Autorità di Ambito territorialmente competenti, all'ASUR, all'ARPAM, al Servizio Tutela, Gestione e Assetto del Territorio – PF Bonifiche, fonti energetiche, rifiuti e cave e miniere della Regione Marche, appena sarà disposta la raccolta domiciliare da effettuare.

Ad eccezione dei rifiuti di cui ai precedenti paragrafi, tutti i rifiuti urbani residui alla raccolta differenziata (RUR), continuano ad essere raccolti nei comuni della regione secondo le ordinarie modalità e, in deroga alle vigenti autorizzazioni, possono essere



Il Presidente

destinati e direttamente conferiti a smaltimento in discarica, senza alcuna preventiva operazione di trattamento preliminare o recupero, comunque nel rispetto delle pertinenti disposizioni di cui all'allegato 1.

Nel caso in cui, in alternativa a quanto previsto al capo precedente, si intenda continuare a conferire i rifiuti urbani residui alla raccolta differenziata (RUR), non provenienti dalle utenze di cui al capo primo, secondo le procedure in vigore sul territorio e gestirli secondo le consuete modalità di trattamento, ovvero previo trattamento meccanico-biologico (TMB) preliminare al conferimento in discarica, dovranno essere garantite le adeguate misure precauzionali per assicurare la protezione dal rischio biologico degli operatori addetti ed escludere la manipolazione diretta dei rifiuti da parte degli operatori in ogni fase del trattamento.

Al fine di garantire un adeguato livello di tutela igienico sanitaria, i sistemi di abbattimento delle emissioni in atmosfera derivanti dai TMB dovranno essere preventivamente adeguati al contenimento del rischio COVID-19 tramite tecniche specifiche.

Le misure precauzionali e le tecniche specifiche di cui ai due capoversi precedenti dovranno essere preventivamente comunicate agli enti preposti al controllo.

In caso di conferimento di rifiuto NO-CoViD all'impianto di TMB, dovrà essere comunque garantita la separazione in uscita dei due flussi di rifiuti da sopravaglio e da sottovaglio e la preventiva stabilizzazione della frazione di sottovaglio.

I dati personali inerenti le misure di cui alla presente ordinanza sono trattati ai sensi dell'articolo 14 del Decreto Legge 9 marzo 2020, n. 14 "Disposizioni urgenti per il potenziamento del Servizio sanitario nazionale in relazione all'emergenza COVID-19", secondo le modalità di cui all'articolo 5 e nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 9, comma 2, lett. i) del GDPR 2016/679.

L'inosservanza, anche parziale, delle suddette prescrizioni, comporterà l'applicazione delle sanzioni amministrative e/o penali vigenti.

Articolo 2

La presente ordinanza produce effetti dalle ore 00:00 del 25 ottobre 2020 e ha durata limitata al tempo strettamente connesso alla gestione dell'emergenza CoVid-19 e comunque non superiore a sei mesi.

Articolo 3

La presente ordinanza è pubblicata sul BURM e sul sito WEB della Regione ed è comunicata ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 191, comma 1, al Presidente del



Il Presidente

Consiglio dei Ministri, al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, al Ministro della salute, al Ministro delle attività produttive, alle Assemblee territoriali degli Ambito rifiuti della regione Marche; sarà comunicata inoltre ai Prefetti presso gli Uffici Territoriali del Governo delle Marche, alle Province e ai Sindaci dei Comuni marchigiani.

Ancona, 22 ottobre 2020

Il Presidente

Francesco Acquaroli

Allegato 1

Disposizioni tecnico-gestionali per la gestione di alcuni rifiuti urbani prodotti in fase di emergenza sanitaria da Covid-2019

Le presenti disposizioni si riferiscono alle modalità di conferimento, raccolta e destinazione finale dei rifiuti provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione in cui dimorino soggetti risultati positivi al tampone per SARS-CoV-2 posti in isolamento ovvero i soggetti sottoposti al provvedimento di quarantena obbligatoria, di cui all'art. 1 lett. c) del DPCM 8 marzo 2020 o altra forma di isolamento domiciliare obbligatorio.

Le stesse avranno validità per la sola vigenza dell'Ordinanza con cui vengono approvate.

Individuazione dei locali e luoghi in cui verranno attivate le procedure oggetto delle presenti disposizioni

L'Asur segnala il caso al Comune interessato.

Il Comune lo comunica al Gestore del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti via mail o PEC indicando:

- Nominativo/i assistito/i
- Indirizzo e piano
- Numero di telefono
- Durata dell'esigenza

I dati dei soggetti segnalati dall'Asur ai Comuni nell'ambito della presente ordinanza sono trattati ai sensi ed in conformità a quanto previsto dall'articolo 14 del Decreto Legge 9 marzo 2020, n. 14 "Disposizioni urgenti per il potenziamento del Servizio sanitario nazionale in relazione all'emergenza Covid-19", nel rispetto delle disposizioni di cui al del regolamento (UE) 2016/679.

Fase di conferimento e raccolta

Il Gestore del Servizio rifiuti provvede alla consegna di KIT per il ritiro rifiuti (sacchi, nastro adesivo e contenitore) al domicilio della persona positiva in assistenza domiciliare.

Esegue la raccolta dei rifiuti ogni 3/5 gg ritirando l'apposito contenitore. All'arrivo al domicilio:

- contatta telefonicamente l'assistito invitandolo a esporre fuori dalla porta il contenitore con i rifiuti;
- gli incaricati indossano i DPI e, arrivati alla porta del destinatario, prelevano il contenitore e depositano un nuovo KIT per il successivo ritiro rifiuti (sacchi, nastro adesivo e appositi contenitori a perdere) suonano il campanello e si allontanano prima dell'apertura della porta;
- i rifiuti saranno conferiti e raccolti in maniera indifferenziata, senza adempiere agli obblighi di raccolta differenziata;
- il posizionamento del contenitore contenente i rifiuti dovrà avvenire in luogo in cui gli operatori possano accedere agevolmente.



Classificazione e gestione dei rifiuti raccolti

I rifiuti oggetto del presente atto vengono classificati come rifiuti urbani non differenziati (EER 20.03.01). Gli stessi, in adempimento alle misure precauzionali dettate dall'emergenza sanitaria, dovranno essere gestiti separatamente dagli altri rifiuti urbani raccolti dal gestore del servizio pubblico, con apposita contabilizzazione distinta degli oneri per la loro raccolta e trattamento.

Tutti i rifiuti provenienti dai locali e luoghi sopra indicati dovranno essere:

- trasportati e conferiti direttamente per essere sottoposti a immediato trattamento termico senza alcun trattamento preliminare presso l'impianto di termovalorizzazione di Coriano (RN);
- in caso di indisponibilità di impianti di trattamento termico, trasportati e direttamente conferiti entro "big bags" a smaltimento presso le discariche utilizzate per il conferimento dei rifiuti urbani, senza alcuna preventiva operazione di trattamento preliminare o recupero, in deroga all'art.6 e art.11 comma 3 del d.lgs. 36/2003 e s.m.i., ricoperti nel tempo più breve possibile senza compattazione;
- è data altresì la possibilità, preliminarmente alla destinazione finale, anche in deroga alle vigenti autorizzazioni, nell'ambito delle operazioni di raccolta, di effettuare il temporaneo raggruppamento dei rifiuti in appositi cassoni scarrabili collocati all'interno di aree recintate nelle disponibilità dei gestori affidatari del servizio, che devono essere adeguatamente attrezzate e presidiate;
- è comunque consentito organizzare la raccolta prevedendo una fase di raggruppamento in forma centralizzata, se a ciò corrisponde una maggior garanzia di rispetto delle buone pratiche previste dall'Ordinanza, con un vantaggio di natura logistica ed un maggior livello di tutela ambientale e sanitaria in ragione ad esempio di una minor durata di accantonamento, di una migliore dotazione di presidi ambientali, più efficaci sistemi di monitoraggio e controllo, minore rischio di esposizione degli operatori, minori manipolazioni; l'attività è subordinata a verifica ed approvazione da parte dell'ATA, quale soggetto pubblico competente all'organizzazione del servizio a scala di ATO;
- in tal caso è comunque in carico all'ATA la tenuta di una contabilità che mantenga la piena tracciabilità dei flussi disaggregati con distinzione a livello comunale, sia per gli aspetti economici che per quelli quantitativi, dalla raccolta fino allo smaltimento finale, con la specifica dei singoli operatori e l'onere delle relative comunicazioni di cui al capo quarto dell'articolo 1 dell'ordinanza.

In adempimento alle misure precauzionali dettate dall'emergenza sanitaria, il soggetto gestore provvede alle operazioni di pulizia e sanificazione dei mezzi dedicati al trasporto dei rifiuti provenienti dai locali e luoghi sopra indicati.